



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

ORDINANZA N° 11012006

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

VISTA la propria Ordinanza n° 46/2006 datata 29 maggio 2006 che regolamentava i lavori di posa di unità dissuasive alla pesca a strascico nel circondario marittimo di Piombino.

VISTA la nota n. 389/06 – Cg - PM datata 18 luglio 2006 con la quale la SOC. SUBTECNO lavori subacquei e marittimi, comunicava che in data 15 luglio 2006 il termine dei lavori delle operazioni di posa unità dissuasive per la pesca a strascico.

VISTA la nota dell'ARPAT – AREA MARE datata 22 agosto 2006, con la quale vengono inviate le coordinate precise delle unità dissuasive per la pesca a strascico nella zona di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno, n° 36/2000 datata 15 giugno 2000, relativa alla immersione nelle acque prospicienti la provincia di Livorno di una serie di strutture artificiali con finalità dissuasive verso l'attività illegale di pesca a strascico.

VISTA la nota dell'ARPAT – Livorno, Prot. n° 464/2006 – class. 5.02.01 datata 06 novembre 2006, con la quale viene inviato lo stralcio planimetrico rappresentante le unità dissuasive per la pesca a strascico, posizionate nell'anno 2000, nella zona di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

VISTA la legge n° 963 del 14 luglio 1965 recante “disciplina della pesca marittima”;

VISTO il D.P.R. n° 1639 del 02 ottobre 1968 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

RITENUTO NECESSARIO agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, emanare la presente Ordinanza;

VISTI l'art. 104 comma 1 lett. V del D.L.vo 31/03/1998 n° 112, l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che nelle aree indicate dai punti di coordinate presenti nelle sottostanti tabelle e rappresentate, a puro titolo illustrativo, negli stralci planimetrici allegati, alla presente Ordinanza, sul fondo del mare, sono presenti unità dissuasive alla pesca a strascico.

1. AREA "A"

	LONGITUDINE	LATITUDINE
1	42° 57,458 N	010° 28,752 E
2	42° 57,408 N	010° 28,602 E
3	42° 56,199 N	010° 29,209 E
4	42° 55,508 N	010° 30,255 E
5	42° 55,743 N	010° 30,352 E
6	42° 55,892 N	010° 29,711 E

2. AREA "B"

	LONGITUDINE	LATITUDINE
1	42° 50,572 N	010° 45,561 E
2	42° 49,592 N	010° 43,467 E
3	42° 53,482 N	010° 42,114 E
4	42° 54,648 N	010° 38,053 E
5	42° 56,544 N	010° 39,406 E
6	42° 53,871 N	010° 44,314 E

3. AREA "C"

	LONGITUDINE	LATITUDINE
1	43° 13,350 N	010° 31,100 E
2	42° 13,350 N	010° 28,003 E
3	42° 59,992 N	010° 28,814 E
4	43° 01,809 N	010° 30,992 E
5	43° 06,004 N	010° 31,974 E

ORDINA

Articolo 1 (Divieti)

Nelle aree di cui al rende noto, a causa della presenza di unità dissuasive alla pesca a strascico, sono vietate qualsiasi tipo di operazioni che comportino lo strascico del fondale marino.

Articolo 2 (Sanzioni)

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dall'articolo 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 26 comma 1 della legge n° 963 del 14 luglio 1965 recante disciplina della pesca marittima.

Articolo 3 (Pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanza" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione e le vigenti pubblicazioni nautiche.

Articolo 4 (Entrata in vigore e abrogazioni)

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili con la presente Ordinanza.

Piombino, 05 DICEMBRE 2006

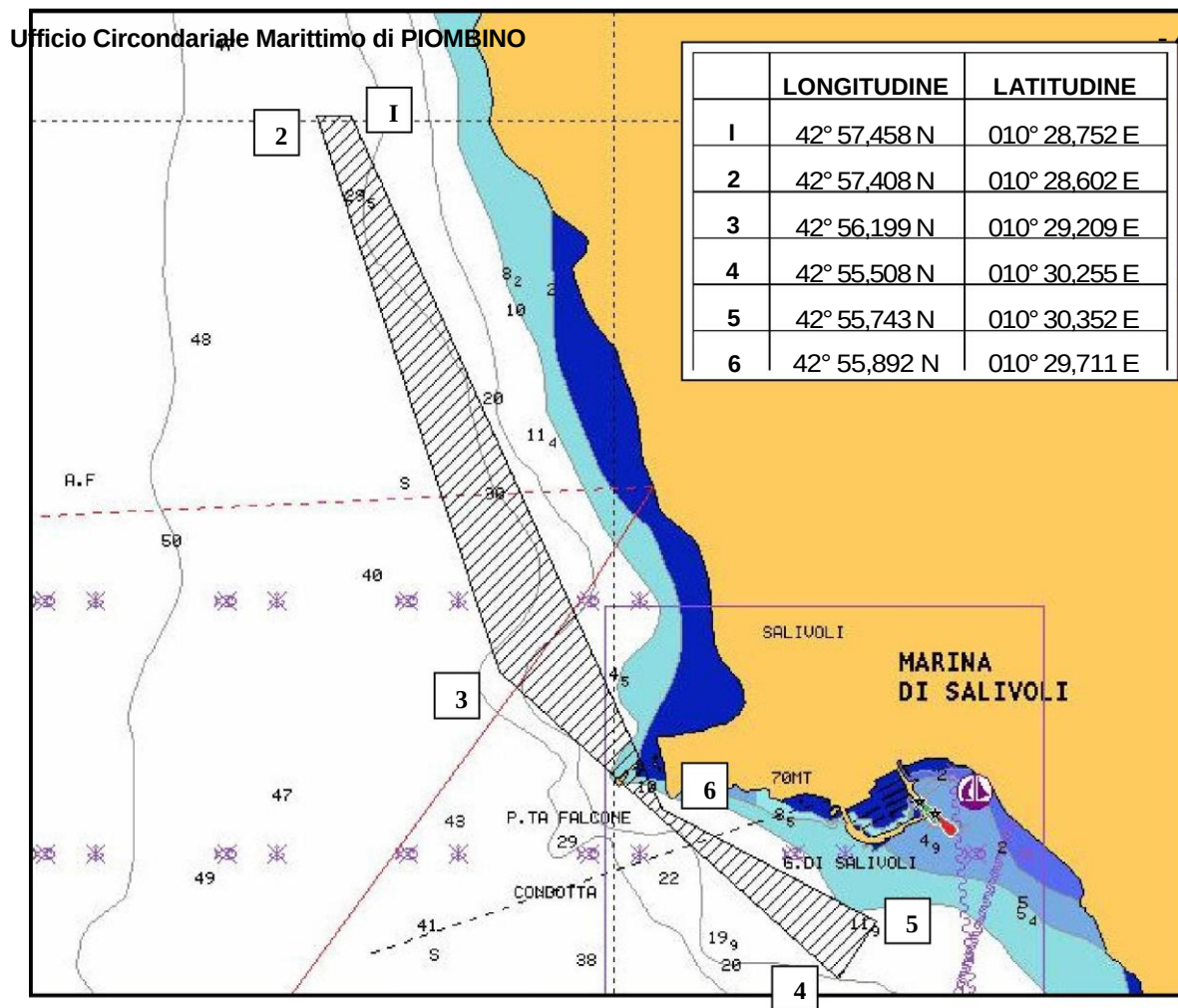
*Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo Ufficio –
Art. 19, D.P.R n. 445/2000*



**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco LANDI**

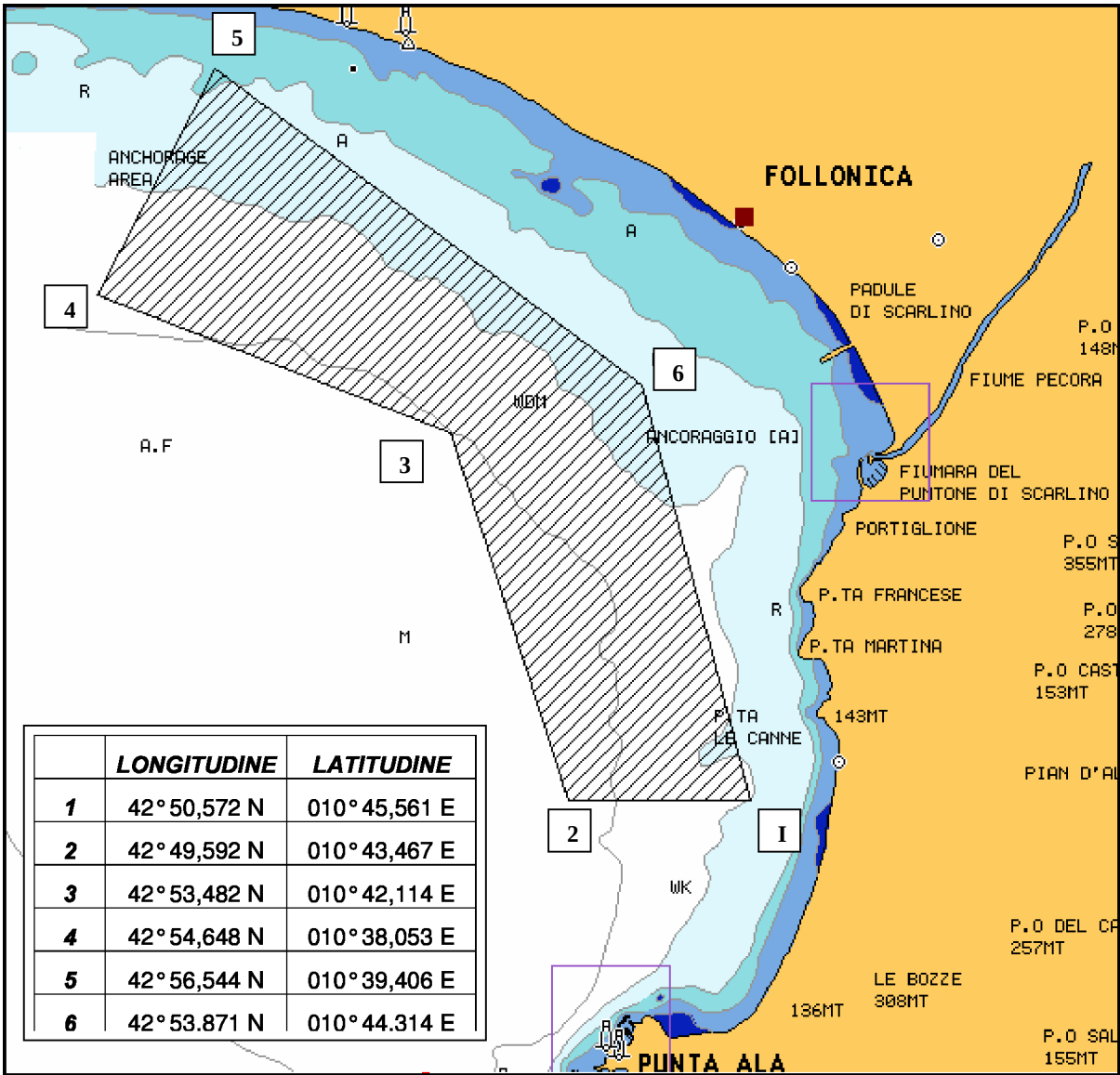
ALLEGATO I

AREA "A"



ALLEGATO 2

AREA "B"



LONGITUDINE LATITUDINE
42° 50,572 N 010° 45,561E2 42° 49,592 N 010° 43,467 E3 42° 53,482 N 010°
42,114 E4 42° 54,648 N 010° 38,053 E5 42° 56,544 N 010° 39,406 E6 42° 53,871N
010° 44,314 E



ALLEGATO 3

AREA "C"

